REGOLAMENTO (CEE) N. 3911/87 DEL CONSIGLIO

del 22 dicembre 1987

che modifica il regolamento (CEE) n. 827/68 relativo all'organizzazione comune dei mercati per taluni prodotti elencati nell'allegato II del trattato

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 42 e 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1)

visti il parere del Comitato economico e sociale (2),

considerando che la Comunità è parte contraente della convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci, in appresso denominata «sistema armonizzato», la quale sostituisce la convenzione del 15 dicembre 1950 relativa alla nomenclatura da utilizzare per la classificazione delle merci nelle tariffe doganali;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2658/87 (3) ha istituito con effetto dal 1° gennaio 1988, sulla base della nomenclatura del sistema armonizzato, una nomenclatura combinata delle merci rispondente nel contempo ai requisiti della tariffa doganale comune ed ai requisiti delle statistiche del commercio estero della Comunità;

considerando che è pertanto necessario formulare la designazione delle merci e i numeri della tariffa figuranti nel regolamento (CEE) n. 827/68 (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2966/80 (5), conformemente alla terminologia della nomenclatura combinata basata sul sistema armonizzato;

considerando che gli invertebrati acquatici diversi dai crostacei e dai molluschi e le preparazioni a base degli stessi sono attualmente classificati nelle sottovoci 01.06 C, 02.04 C II, 02.06 C III e 16.02 B della tariffa doganale comune e che, conseguentemente, ad essi si applica il regolamento (CEE) n. 827/68; che nel sistema armonizzato essi saranno classificati nelle voci 0307 e 1605; che è pertanto opportuno che a detti invertebrati acquatici e alle preparazioni a base degli stessi si applichi il regolamento (CEE) n. 3796/81 del Consiglio, del 29 dicembre 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca (6), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3759/87 (7); che, conseguentemente, essi non potranno più essere disciplinati dal regolamento (CEE) n. 827/68;

considerando che talune farine e polveri commestibili di carni o di frattaglie sono classificate nella sottovoce 02.06 della tariffa doganale comune attualmente in vigore, alla quale si applica il regolamento (CEE) n. 827/68; che nella nomenclatura combinata è stata introdotta, ai fini di una semplificazione, un'unica voce comprendente le farine e polveri commestibili di carni e frattaglie; che è opportuno che a dette farine e polveri si applichi il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (8), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3905/87 (9); che, conseguentemente, tali prodotti non potranno più essere disciplinati dal regolamento (CEE) n. 827/68;

considerando che taluni miscugli di frutta a guscio sono classificati, sulla base delle loro caratteristiche fondamentali, nelle sottovoci del capitolo 8 della tariffa doganale comune attualmente in vigore, alle quali si applica il regolamento (CEE) n. 827/68; che nella nomenclatura combinata è stata introdotta, ai fini di una semplificazione, un'unica sottovoce per tutti i miscugli di frutta a guscio; che è opportuno che a detti miscugli si applichi il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (10), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3910/87 (11); che, conseguentemente, non potranno più essere disciplinati dal regolamento (CEE) n. 827/68;

considerando che taluni miscugli di frutta secca o di frutta secca e frutta a guscio sono classificati, sulla base delle loro caratteristiche fondamentali, in sottovoci del capitolo 8 della tariffa doganale comune attualmente in vigore, alle quali si applica il regolamento (CEE) n. 827/68; che nella nomenclatura combinata è stata introdotta, ai fini di una semplificazione, un'unica sottovoce comprendente tutti i miscugli di frutta secca o di frutta secca e frutta a guscio; che è opportuno che a tali miscugli si applichi il regolamento (CEE) n. 426/86 del Consiglio, del 24 febbraio 1986, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli (12), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3909/87 (13); che, conseguentemente, essi non potranno più essere disciplinati dal regolamento (CEE) n. 827/68;

(1) Parere reso il 18 dicembre 1987 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(2) Parere reso il 16 dicembre 1987 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(3) GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1.
(4) GU n. L 151 del 30. 6 .1968, pag. 16.
(5) GU n. L 307 del 18. 11. 1980, pag. 5.
(6) GU n. L 379 del 31. 12. 1981, pag. 1.
(7) GU n. L 359 del 21. 12. 1987, pag. 1.
(8) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 1.
(9) Vedi pagina 7 della presente Gazzetta ufficiale.
(10) GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.
(11) Vedi pagina 33 della presente Gazzetta ufficiale.
(12) GU n. L 49 del 27. 2. 1986, pag. 1.
(13) Vedi pagina 20 della presente Gazzetta ufficiale.

considerando che talune preparazioni omogeneizzate di carne, di frattaglie o di sangue, le preparazioni di sangue di animali e le paste alimentari farcite contenenti più del 20 % in peso di salsiccia e simili, di carne e di frattaglie compresi i grassi sono classificate in sottovoci della voce 16.02 della tariffa doganale comune attualmente in vigore, alle quali si applica il regolamento (CEE) n. 827/68; che nella nomenclatura combinata sono state introdotte, ai fini di una semplificazione, singole sottovoci per ciascuna delle preparazioni summenzionate; che è opportuno che a dette preparazioni si applichi il regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3906/87 (2); che, conseguentemente, esse non potranno più essere disciplinate dal regolamento (CEE) n. 827/68,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il testo dell'allegato del regolamento (CEE) n. 827/68 è sostituito da quello figurante nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso è applicabile a decorrere dal 1° gennaio 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 22 dicembre 1987.

Per il Consiglio

Il Presidente

N. WILHJELM

(1) GU n. L 282 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

(2) Vedi pagina 11 della presente Gazzetta ufficiale.

ALLEGATO

«ALLEGATO

Codice NC	Designazione delle merci
0101	Cavalli, asini, muli e bardotti, vivi:
	– Cavalli:
0101 11 00	– – riprodutori di razza pura (a)
0101 19	– – altri:
0101 19 90	– – – diversi da quelli destinati alla macellazione
0101 20	– Asini, muli e bardotti
0102	Animali vivi della specie bovina:
0102 90	– diversi da quelli riproduttori di razza pura:
0102 90 90	– – diversi da quelli delle specie domestiche
0103	Animali vivi della specie suina:
0103 10 00	– riproduttori di razza pura (a)
	– altri:
ex 0103 91	– – di peso inferiore a 50 kg:
0103 91 90	– – – diversi da quelli delle specie domestiche
ex 0103 92	– – di peso uguale o superiore a 50 kg:
0103 92 90	– – – diversi da quelli delle specie domestiche
0106 00	Altri animali vivi
0203	Carni di animali della specie suina, fresche, refrigerate, o congelate:
	– fresche o refrigerate:
ex 0203 11	– – in carcasse o mezzene:
0203 11 90	– – – diverse da quelle degli animali della specie suina domestica
ex 0203 12	– – Prosciutti, spalle e loro pezzi, non disossati:
0203 12 90	– – – diverse da quelle degli animali della specie suina domestica
ex 0203 19	– – altre:
0203 19 90	– – – altre che quelle degli animali della specie suina domestica
	– congelate:
ex 0203 21	– – in carcasse o mezzene:
0203 21 90	– – – diverse da quelle degli animali della specie suina domestica
ex 0203 22	– – Prosciutti, spalle e loro pezzi, non disossati:
0203 22 90	– – – diversi da quelli degli animali della specie suina domestica
ex 0203 29	– – altre:
0203 29 90	– – – diversi da quelli degli animali della specie suina domestica
ex 0205 00 00	Carni di animali delle specie asinina o mulesca, fresche, refrigerate o congelate
0206	Frattaglie commestibili di animali delle specie bovina, suina, ovina, caprina, equina, asinina o mulesca, fresche, refrigerate o congelate:
ex 0206 10	– della specie bovina, fresche o refrigerate:
0206 10 10	– – destinate alla fabbricazione di prodotti farmaceutici (a)
	– della specie bovina, congelate:
ex 0206 22	– – Fegati:
0206 22 10	– – – destinati alla fabbricazione di prodotti farmaceutici (a)
ex 0206 29	– – altre:
0206 29 10	– – – destinate alla fabbricazione di prodotti farmaceutici (a)
ex 0206 30	– della specie suina, fresche o refrigerate:
0206 30 10	– – destinate alla fabbricazione di prodotti farmaceutici (a)
	– – altre:

Codice NC	Designazione delle merci
0206 30 90	– – – diverse da quelle degli animali della specie suina domestica
	– della specie suina, congelate:
ex 0206 41	– – Fegati:
0206 41 10	– – – destinati alla fabbricazione di prodotti farmaceutici (a)
	– – – altri:
0206 41 99	– – – – diversi da quelli della specie suina domestica
ex 0206 49	– – altre:
0206 49 10	– – – destinate alla fabbricazione di prodotti farmaceutici (a)
	– – – altri:
0206 49 99	– – – – diversi da quelli della specie suina domestica
ex 0206 80	– altre, fresche o refrigerate:
0206 80 10	– – destinate alla fabbricazione di prodotti farmaceutici (a)
	– – altre:
0206 80 91	– – – delle specie equina, asinina o mulesca
ex 0206 90	– altre congelate:
0206 90 10	– – destinate alla fabbricazione di prodotti farmaceutici (a)
	– – altre:
0206 90 91	– – – delle specie equina, asisina o mulesca
0208	Altre carni e frattaglie commestibili, fresche, refrigerate o congelate
0210	Carni e frattaglie commestibili, salate o in salamoia, secche o affumicate; farine e polveri, commestibili, di carni o di frattaglie:
	– Carni della specie suina:
ex 0210 11	– – Prosciutti spalle, e loro pezzi, non disossati:
0210 11 90	– – – diversi da quelli della specie suina domestica
ex 0210 12	– – Pancette (ventresche) e loro pezzi:
0210 12 90	– – – diverse da quelle della specie suina domestica
ex 0210 19	– – altre:
0210 19 90	– – – diverse da quelle della specie suina domestica
ex 0210 90	– altre, comprese le farine e le polveri commestibili, di carni o di frattaglie:
	– – Carni:
0210 90 20	– – – diverse da quelle della specie ovina e caprina, esclusa la carne di cavallo salata o in salamoia o anche secca
	– – Frattaglie:
	– – – diverse da quelle della specie suina domestica, bovina, ovina e caprina:
0210 90 80	– – – – altre, diverse dai fegati di volatili
0407 00	Uova di volatili, in guscio, fresche, conservate o cotte:
0407 00 90	– diverse da quelle di volatili di cortile
0408	Uova di volatili sgusciate e tuorli, freschi, essiccati, cotti in acqua o al vapore, modellati, congelati o altrimenti conservati, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:
	– Tuorli:
0408 11	– – essiccati:
0408 11 90	– – – diversi da quelli atti ad uso alimentare
0408 19	– – altri:
0408 19 90	– – – diversi da quelli atti ad uso alimentare
	– altri:
0408 91	– – essiccati:
0408 91 90	– – – diversi da quelli atti ad uso alimentare
0408 99	– – altri:
0408 99 90	– – – diversi da quelli atti ad uso alimentare

Codice NC	Designazione delle merci
0410 00 00	Prodotti commestibili di origine animale, non nominati né compresi altrove
0504 00 00	Budella, vesciche e stomaci di animali, interi o in pezzi, diversi da quelli di pesci
0511	Prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove; animali morti dei capitoli 1 o 3, non atti all'alimentazione umana:
0511 10 00	– Sperma di tori
	– altri:
ex 0511 91	– – Prodotti di pesci e di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici; animali morti del capitolo 3
ex 0511 99	– – altri:
0511 99 90	– – – altri, diversi dai tendini e nervi, ritagli ed altri cascami simili di pelli gregge
0709	Altri ortaggi, freschi o refrigerati:
ex 0709 60	– Pimenti del genere "Capsicum" o del genere "Pimenta":
0709 60 91 0709 60 95 0709 60 99	– – diversi dai peperoni
ex 0710	Ortaggi o legumi, non cotti o cotti in acqua o al vapore, congelati:
0710 80	– altri ortaggi o legumi:
	– – Pimenti del genere "Capsicum" o del genere "Pimenta":
0710 80 59	– – – altri:
0711	Ortaggi o legumi temporaneamente conservati (per esempio mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atti per l'alimentazione nello stato in cui sono presentati:
ex 0711 90	– altri ortaggi o legumi: miscele di ortaggi o legumi:
	– – Ortaggi o legumi:
0711 90 10	– – – Pimenti del genere "Capsicum" o del genere "Pimenta", esclusi i peperoni
0713	Legumi da granella secchi, sgranati, anche decorticati o spezzati:
ex 0713 10	– Piselli (Pisum sativum):
0713 10 90	– – diversi da quelli destinati alla semina
ex 0713 20	– Ceci:
0713 20 90	– – diversi da quelli destinati all semina
	– Fagioli (Vigna spp., Phaseolus spp.):
ex 0713 31	– – Fagioli della specie Vigna mungo (L). Hepper o Vigna radiata (L.), Wilczek:
0713 31 90	– – – diversi da quelli destinati alla semina
ex 0713 32	– – Fagioli Adzuki (Phaseolus o Vigna angularis):
0713 32 90	– – – diversi da quelli destinati alle semina
ex 0713 33	– – Fagioli comuni (Phaseolus vulgaris):
0713 33 90	– – – diversi da quelli destinati alle semina
ex 0713 39	– – altri:
0713 39 90	– – – diversi da quelli destinati alle semina
ex 0713 40	– Lenticchie:
0713 40 90	– – diverse da quelle destinate alla semina
ex 0713 50	– Fave (Vicia faba var. major), e favette (Vicia faba var. equina e Vicia faba var. minor):
0713 50 90	– – diverse da quelle destinate alle semina
ex 0713 90	– altre:
0713 90 90	– – diverse da quelli destinate alle semina

Codice NC	Designazione delle merci
0801	Noci di cocco, noci del Brasile e noci di acagiù, fresche o secche, anche sgusciate o decorticate
0802	Altre frutta a guscio, fresche o secche, anche sgusciate o decorticate:
ex 0802 90	– altre:
0802 90 30	– – Noci di arec (o di betel) e noci di cola
0804	Datteri, fichi, ananassi; avocadi, guaiave, manghi e mangostani, freschi o secchi:
0804 10 00	– Datteri
0804 40	– Avocadi
0804 50 00	– Guaiave, manghi e mangostani
0902	Tè
ex 0904	Pepe (del genere "Piper"), pimenti del genere "Capsicum"o del genere "Pimenta", essiccati, tritati o polverizzati, esclusi i peperoni della sottovoce 0904 20 10
0905 00 00	Vaniglia
0906	Cannella e fiori di cinnamomo
0907 00 00	Garofani (antofilli, chiodi e steli)
0908	Moci moscate, macis, amomi e cardamomi
0909	Semi di anice, di badiana, di finocchio, di coriandolo, di cumino, di carvi o di bacche di ginepro
0910	Zenzero, zafferano, curcuma, timo, foglie di alloro, curry ed altre spezie
ex 1106	Farine e semolini dei legumi da granella secchi della voce 0713, di sago o di radici o tuberi della voce 0714; farine, semolini e polveri dei prodotti del capitolo 8:
1106 10 00	– Farine e semolini dei legumi da granella secchi della voce 0713
1106 30	– Farine, semolini e polveri dei prodotti del capitolo 8
ex 1108	Amidi e fecole, inulina:
1108 20 00	– Inulina
1211	Piante, parti di piante, semi e frutti, delle specie utilizzate principalmente in profumeria, in medicina o nella preparazione di insetticidi, antiparassitari o simili, freschi o secchi, anche tagliati, frantumati o polverizzati
1212	Carrube, alghe, barbabietole da zucchero e canne da zucchero, fresche o secche, anche polverizzate; noccioli e mandorle di frutti e altri prodotti vegetali (comprese le radici di cicoria non torrefatte della varietà Cichorium intybus sativum) impiegati principalmente nell'alimentazione umana, non nominati né compresi altrove:
1212 10	– Carrube, compresi i semi di carrube
1212 20 00	– Alghe
1212 30 00	– Noccioli e mandorle di albicocche, di pesche o di prugne
	– altri:
ex 1212 99	– – diversi dalle barbabietole e canne da zucchero:
1212 99 90	– – – altri, ad eccezione delle radici di cicoria
1213 00 00	Paglia e lolla di cereali, gregge, anche trinciate, macinate, pressate o agglomerate in forma di pellets
1214	Navoni-rutabaga, barbabietole da foraggio, radici da foraggio, fieno, erba medica, trifoglio, lupinella, cavoli da foraggio, lupino, vecce e altri simili prodotti da foraggio, anche agglomerati in forma di pellets:
1214 90	– altri:
1214 90 10	– – Barbabietole da foraggio, navoni-rutabaga ed altre radici da foraggio

Codice NC	Designazione delle merci
ex 1214 90 90	– – altri, esclusi:
	– – – l'erba medica, la lupinella, il trifoglio, il lupino, le vecce ed altri simili prodotti da foraggio disidratati per essiccamento artificiale ed al calore, esclusi il fieno e i cavoli da foraggio nonché i prodotti contenenti fieno
	– – – l'erba medica, la lupinella, il trifoglio, il lupino le vecce diversamente essiccate e macinate
1502 00	Grassi di animali della specie bovina, ovina o caprina, greggi o fusi, anche pressati o estratti mediante solventi:
ex 1502 00 10	– destinati ad usi industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana, esclusi i grassi di ossa e di residui
1503 00	Stearina solare, olio di strutto, oleostearina, oleomargarina ed olio di sevo, non emulsionati, non mescolati né altrimenti preparati
1602	Altre preparazioni e conserve di carni, di frattaglie o di sangue:
ex 1602 20	– di fegato di qualsiasi animale:
1602 20 10	– – di oca o di anatra
	– della specie suina:
ex 1602 41	– – Prosciutti e loro pezzi:
1602 41 90	– – – diversi da quelli della specie suina domestica
ex 1602 42	– – Spalle e loro pezzi:
1602 42 90	– – – diversi da quelli della specie suina domestica
ex 1602 49	– – altre, compresi i muscugli:
1602 49 90	– – – diversi da quelli della specie suina domestica
ex 1602 90	– altre, comprese le preparazioni di sangue di qualsiasi animale:
	– – diverse dalle preparazioni di sangue di qualsiasi animale:
1602 90 31	– – – di selvaggina o di coniglio
	– – – altre:
	– – – – diverse da quelle contenenti carne e/o frattaglie della specie suina:
	– – – – – diverse da quelle contenenti carne e/o frattaglie della specie bovina:
1602 90 99	– – – – – – diverse da quelle di ovini o caprini
1603 00	Estratti e sughi di carne, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici
1801 00 00	Cacao in grani, interi o infranti, greggio o torrefatto
1802 00 00	Gusci, pellicole (bucce) ed altri residui di cacao
2001	Ortaggi e legumi, frutta ed altre parti commestibili di piante, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico:
ex 2001 90	– altri:
2001 90 20	– – Frutta del genere "Capsicum" diverse dai peperoni
2005	Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, non congelati:
ex 2005 90	– altri ortaggi e miscugli di ortaggi:
2005 90 10	– – Frutta del genere Capsicum diversa dai peperoni
2206 00	Altre bevande fermentate (per esempio: sidro, sidro di pere, idromele)
da 2206 00 91 a 2206 00 99	– altri

Codice NC	Designazione delle merci
2301	Farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, di carni, di frattaglie, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici, non adatti all'alimentazione umana; ciccioli:
2301 10 00	– Farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, di carni e di frattaglie; ciccioli
2302	Crusche, stacciature ed altri residui, anche agglomerati in forma di pellets, della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali o dei legumi:
2302 50 00	– di legumi
2307 00	Fecce di vino; tartaro greggio:
2307 00 90	– Tartaro greggio
2308	Materie vegetali e cascami vegetali, residui e sottoprodotti vegetali, anche agglomerati in forma di pellets, dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali, non nominati né compresi altrove:
ex 2308 90	– diverse dalle ghiande di quercie e castagne d'India:
2308 90 90	– – altre diversi dai vinaccia ed altri residui della spremitura di frutta
2309	Preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali:
ex 2309 10	– Alimenti per cani e gatti, condizionati per la vendita al minuto:
2309 10 90	– – diversi da quelli contenenti amido o fecola, glucosio o sciroppo di glucosio, maltodestrina o sciroppo di maltodestrina delle sottovoci da 1702 30 51 a 1702 30 99, 1702 40 90, 1702 90 50 e 2106 90 55 o prodotti lattiero-caseari
ex 2309 90	– altre:
2309 90 10	– – Prodotti detti "solubili" di pesci o di mammiferi marini
	– – altri:
2309 90 91 ex 2309 90 99	– – – diversi da quelli contenenti amido o fecola, glucosio o sciroppo di glucosio, maltrodestrina o sciroppo di maltodestrina delle sottovoci da 1702 30 51 a 1702 30 99, 1702 40 90, 1702 90 50 e 2106 90 55 o prodotti lattiero-caseari, esclusi:
	– – – – concentrati di proteine ottenuti dai succhi di erba medica e di erba
	– – – – prodotti disidratati ottenuti esclusivamente dai residui solidi e dai succhi della preparazione dei concentrati indicati al primo tratto

(a) L'ammissione in questa sottoposizione è subordinata alle condizioni previste dalle disposizioni comunitarie adottate al riguardo.»